

ACCERTAMENTO***CPB: inibito l'accertamento anche per le poste non direttamente riconducibili al reddito d'impresa***di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

I contribuenti **esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, ai quali si **rendono applicabili gli Isa**, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti.

In particolare, la proposta di CPB è ancorata all'applicazione degli Isa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. **Risultano esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, che non possono accedere al CPB** disciplinato al Capo II del Titolo II, D.Lgs. 13/2024. A tali soggetti, si rendono applicabili, ai fini del CPB, le **specifiche disposizioni** contenute al Capo III del Titolo II del D.Lgs. 13/2024.

La proposta di concordato, se accettata, definisce il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la **base imponibile Irap, per gli anni 2024 e 2025**, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, **l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024**.

Resta esclusa, invece, dal CPB, l'Iva, che continua ad applicarsi **secondo le ordinarie disposizioni** e a vincolare i contribuenti a tutti i **conseguenti adempimenti**.

Per quanto riguarda i soggetti Isa, i redditi oggetto di concordato investono:

- il reddito di **lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**, di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), senza considerare i valori relativi a:
 1. **plusvalenze e minusvalenze**;
 2. redditi o quote di redditi relativi a **partecipazioni in società di persone e associazioni** di cui all'[articolo 5, Tuir](#);
 3. **ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela** o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater, del citato [articolo 54, Tuir](#);
- il reddito d'impresa, di cui all'[articolo 56, Tuir](#) e, per i contribuenti soggetti ad Ires, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II, Tuir, ovvero, per le imprese

minori, [l'articolo 66, Tuir](#), senza considerare i valori relativi a:

1. **plusvalenze e sopravvenienze attive;**
2. **minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;**
3. gli utili o le perdite derivanti da **partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir**, o in un Gruppo europeo di interesse economico, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'[articolo 115](#), ovvero all'[articolo 116, Tuir](#), o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'[articolo 73, comma 1, Tuir](#) (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli [articoli 59 e 89, Tuir](#)).

A fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973 (analitici, analitici-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati**, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria **ricorrano le cause di decadenza dal concordato**, di cui agli [articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024](#) ([articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#)).

La [circolare n. 18/E/2024](#) ribadisce che **l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate** che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, **comportano la decadenza dal CPB**, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1, dell'[articolo 22, CPB](#), per un importo **superiore al 30% dei ricavi dichiarati**.

Nei confronti dei soggetti Isa che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di CPB, **non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, prevista all'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024**. Ad essi, infatti, sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).

Pertanto, per i soggetti ISA, sono esclusi comunque **gli avvisi di accertamenti analitici-induttivi**, e gli **accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973**, salvo le ipotesi di decadenza dal concordato.

Il legislatore delegato, quindi, **vieta l'utilizzo dell'articolo 39, D.P.R. 600/1973 tout court** nel suo complesso, inibendo, di fatto, qualsiasi accertamento ai fini reddituali per il reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Questo **dovrebbe significare che la preclusione accertativa operi anche nei confronti delle poste non direttamente riconducibili al reddito d'impresa**, ma che ne fanno parte fiscalmente, viste sopra (per esempio, per le imprese, la **rettifica non dovrebbe poter essere effettuata sulle plusvalenze e sopravvenienze attive ovvero sulle minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti**, in quanto elementi del reddito d'impresa), salvo naturalmente **sempre le ipotesi di decadenza**.

